

Pubblicato il 22/07/2022



N. 10526/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03908/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2020, proposto da Società Istituto , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione - Usr Veneto Dir. Gen Uff 1[^] Avv.Ra, Ministero dell'Istruzione - Usr Veneto Dir. Gen Uff 1[^] Sede, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

, , rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

per l'annullamento

per l'annullamento

- della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 7 febbraio 2020, recentemente conosciuta, con oggetto: "Personale ATA – graduatorie di circolo e di istituto – controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/17. Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie", nella parte in cui fa espresso riferimento all'Istituto Paritario e ai titoli di studio dallo stesso rilasciati agli studenti;
- del DM MIUR n. 640 del 30/08/2017 relativo al rinnovo delle graduatorie d'Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, prorogato per il triennio 2018/2021, ove interpretato nel senso di cui alla nota dell'USR per il Veneto del 7 febbraio 2020;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle note prott. n. 16728 del 3/12/2018 e n. 10293 del 6/9/2019, tutte recentemente conosciute, con le quali l'USR Veneto ha fornito indicazioni per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 con riferimento al controllo delle dichiarazioni rese nel modello di domanda dai candidati inclusi nelle graduatorie di III Fascia ATA, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del DM 640/2017, quali atti presupposti alla nota del 7 febbraio 2020;
- nonché, infine, di tutti gli altri atti anteriori e/o successivi, presupposti, connessi e consequenziali di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota del 7 febbraio 2020, con oggetto: “Personale ATA – graduatorie di circolo e di istituto – controlli previsti dall’art. 7 del DM 640/17. Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie”, successivamente pubblicata sul sito internet “Orizzonte Scuola”, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – premettendo che a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese nel modello di domanda per l’accesso alle graduatorie di III Fascia del personale ATA si sarebbe registrato un incremento del numero dei depennamenti da parte delle Istituzioni scolastiche di competenza e che, in particolare, nella totalità dei casi le dichiarazioni rese dai candidati avrebbero riguardato il conseguimento di titoli di studio presso scuole paritarie, con il massimo dei voti, che avrebbe di fatto consentito agli stessi il collocamento nelle posizioni più vantaggiose delle graduatorie di III fascia, altrimenti non ottenibili – ha invitato i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Venezia ad effettuare “un controllo più diffuso e capillare, con particolare riferimento ai titoli di studio dichiarati ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’Istituto, che dovrà riguardare anche i candidati che siano stati inseriti in graduatorie anche se non abbiano avuto nel frattempo un incarico a tempo indeterminato”.

Nello specifico, con riferimento all’istituto ricorrente, si è posta l’attenzione al titolo di qualifica professionale “maestro d’arte” dallo stesso rilasciato, rilevando quanto segue: “All’istituto è stato revocato lo status di scuola paritaria dall’a.s. 2013/14 e gli archivi sono stati assegnati, ma non ancora depositati, all’Istituto Scolastico Statale , come da comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IV.

Nella medesima nota, i dirigenti scolastici sono stati pertanto invitati a:

“1) segnalare il fatto alla competente Procura della Repubblica, ai fini della valutazione della rilevanza del caso sotto il profilo penale. La segnalazione rimane

atto dovuto facente capo al Dirigente Scolastico, in ordine al quale non sussistono margini di discrezionalità;

2) disporre, con proprio provvedimento, l'esclusione del candidato dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640/2017;

3) trasmettere il provvedimento di esclusione dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l'adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti".

Avverso la suddetta nota – e il DM 640/17- proponeva gravame l'istituto ricorrente, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L. NR. 62/2000 E DELL'ART. 5.10 DEL D.M. N. 83/2008. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 99 DEL REGIO DECRETO 4 MAGGIO 1925, N. 653 (ART. 187 DEL D.LGS. 297/1994). E DELL'ART. 43 DEL DPR 445/2000. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLA VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 51 MIURAOODGOS PROT. N. 4437 /R.U./U, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 62/2000 E DELL'ART. 1 BIS DEL D.L. N. 250/2005, CONVERTITO IN LEGGE 27/2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24, 33, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL 7 SETTEMBRE 2005 N. 36, DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO DEL 10/12/1948, DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI DEL 19/12/1966, DELLA

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEL 4.11.1950. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLE NORME.

4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST.

All’esito della camera di consiglio dell’8 febbraio 2022 veniva accolta l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Con il decreto direttoriale n. AOODRCA/3369/U dell’8 maggio 2013, l’Amministrazione scolastica ha revocato lo status di scuola paritaria concesso agli indirizzi di studio dell’Istituto _____, in ragione dell’indagine condotta dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata (NA), nell’ambito della quale l’istituzione scolastica è stata sottoposta a sequestro preventivo.

La società e i propri studenti hanno proposto ricorso al Tar del Lazio avverso il suddetto decreto. IL ricorso è stato respinto con sentenza n. 832/2014, confermata dal Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1009 del 2015..

Medio tempore, in virtù dell’accoglimento della domanda cautelare proposta con il

ricorso e della sopravvenuta nota del Ministero del 7 ottobre 2013, prot. n. 5270, alla scuola è stata autorizzata la conclusione degli esami di Stato e la conseguente pubblicazione dei risultati finali.

Solo dopo quella l'Istituto ha cessato la sua attività e dunque non sono stati più rilasciati diplomi a partire dall'anno scolastico 2013/2014.

Dunque i diplomi rilasciati dall'odierna ricorrente sono stati tutti rilasciati in regime di parità scolastica, in presenza di tutte le autorizzazioni di legge e con avallo dello stesso Ministero resistente.

Come è stato ben chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 401/2017, allorchè vi è stato l'effettivo e rituale svolgimento dell'esame di Stato ed il superamento di esso da parte degli studenti, in coerenza con l'art. 5.10 del D.M. n. 83/2008 (recante la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), secondo cui, appunto, la revoca della parità ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo, "non vi è motivo per non ritenere, in presenza di una statuizione giurisdizionale (sia pur cautelare) che ha consentito lo svolgimento dell'attività scolastica in regime di parità, che gli esiti degli esami di Stato debbano comunque essere fatti salvi, a prescindere dai contenuti della decisione definitiva di merito".

Deve, di conseguenza, ritenersi che: *"in presenza dei richiamati provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno sospeso la revoca della parità scolastica, l'avvenuto conseguimento della maturità a seguito dell'ordinario svolgimento del relativo procedimento di esame non può essere pregiudicato da una eventuale successiva conferma della legittimità della disposta revoca".*

Con riferimento all'impossibilità di poter accertare effettivamente se il predetto titolo di studio sia stato regolarmente conseguito, deve tenersi conto che nel caso di specie i candidati in possesso del titolo di qualifica professionale "maestro d'arte" conseguito presso l'Istituto paritario ricorrente - allorchè il suddetto Istituto era riconosciuto come scuola paritaria - sono certamente in possesso dei requisiti previsti dal DM 640/2017 per poter accedere alle graduatorie di circolo e di istituto

di III Fascia, ma semplicemente non hanno potuto esibire i propri diplomi in originale in quanto oggetto di sequestro preventivo da parte della magistratura.

Trovandosi pertanto nella impossibilità oggettiva di presentare gli originali, hanno esibito dei certificati sostitutivi, come previsto e consentito dall'art. 187 del D.lgs. 297/1994 e dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 51 MIURAOODGOS prot. n. 4437 /R.U./U,

L'imposizione dell'obbligo di esibizione dell'originale dei predetti titoli da parte degli interessati (obbligo che si desume dall'aver fatto derivare - nella nota in questione - dalla loro mancata esibizione l'impossibilità di avvalersene ai fini del concorso in questione) viola espressamente il disposto dall'art. 43 del DPR 445/2000 (normativa, questa, peraltro espressamente richiamata dal DM 640/17), secondo cui: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire di ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. "

Alla stregua delle conclusioni svolte il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata la nota USR Veneto del 7 febbraio 2020.

In considerazione dell'andamento del giudizio, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

N. 03908/2020 REG.RIC.

Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Consigliere

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO